

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 27-6968

Costituzione della delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa della Regione Piemonte e individuazione dei componenti.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- il d. lgs n. 165 del 30 marzo 2001 ha stabilito una netta distinzione tra i poteri di indirizzo politico amministrativo e i poteri gestionali e tali principi sono confermati sia nello Statuto della Regione Piemonte che nella legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, in particolare, agli artt. 16 e 17;
- l'art. 40 del d. lgs. n. 165 sopra citato prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa che si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- con deliberazione n. 21-3452 del 21 febbraio 2012 la Giunta regionale aveva individuato i componenti della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata, in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il comparto Regioni Autonomie locali del 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale e del 22 gennaio 2004 per l'area categorie;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, all'art. 7, comma 3 prevede che i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il Presidente, siano designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
- lo stesso CCNL del 21 maggio 2018, all'art. 8, comma 2, stabilisce che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3, entro trenta giorni dalla stipulazione del Contratto stesso;
- è stata operata una ridefinizione organizzativa dell'Ente, che ha rivisto gli assetti delle strutture regionali ed i relativi incarichi dirigenziali, compresa l'istituzione della Direzione Segretariato Generale cui compete, tra le altre, la materia dei rapporti sindacali e della contrattazione decentrata e cui afferiscono i Settori ai quali sono assegnate tutte le funzioni inerenti la gestione, sia sotto il profilo giuridico che economico, del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali;
- non è stata ancora avviata la tornata contrattuale per l'Area di contrattazione collettiva per la dirigenza delle Funzioni Locali, prevista dal CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016-2018 sottoscritto il 13/07/2016 e pertanto è necessario costituire anche la delegazione datoriale per l'Area dirigenziale.

Considerato che:

- la costituzione della delegazione di parte datoriale abilitata alla contrattazione integrativa e l'individuazione del Presidente della stessa compete alla Giunta regionale, in quanto organo politico competente a stabilire gli indirizzi alla delegazione trattante medesima;
- la delegazione di parte datoriale deve essere coerente all'attuale organizzazione e i componenti della stessa, pertanto, devono essere individuati tenendo conto delle competenze e conoscenze

possedute e delle esigenze connesse alla contrattazione da attuare; è necessario, quindi, coinvolgere tutte le strutture competenti in materia di personale, i cui dirigenti responsabili devono prendere parte alla delegazione medesima;

- in relazione alla distinzione dei ruoli organici della Giunta e del Consiglio regionale è necessario prevedere l'inserimento, nella delegazione di che trattasi, del Direttore e dei Dirigenti rappresentanti del ruolo del Consiglio regionale competenti in materia di personale.

Ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopra illustrato, di individuare, quale componenti della delegazione datoriale per la contrattazione decentrata integrativa della Regione Piemonte, sia per il personale delle categorie che per l'Area della dirigenza, i dirigenti responsabili delle seguenti strutture:

- Direttore della Direzione Segretariato generale con funzioni di Presidente;
- tutti i Dirigenti Responsabili delle Strutture della Direzione Segretariato Generale con funzioni in materia di personale e organizzazione;
- Direttore del ruolo del Consiglio regionale competente in materia di personale e organizzazione;
- Dirigenti responsabili delle Strutture del Consiglio regionale con funzioni in materia di personale e organizzazione.

In caso di assenza del Direttore della Direzione Segretariato Generale, le funzioni di Presidente della delegazione trattante vengono svolte, nelle materie comuni ad entrambi i ruoli, dal Direttore della Direzione del ruolo del Consiglio regionale competente in materia di personale e organizzazione.

In caso le trattative vertano su materie che hanno ricadute sul solo ruolo del personale della Giunta regionale, in assenza del Presidente, le funzioni sono svolte dal dirigente competente in materia di relazioni sindacali.

Dato atto che spetta all'organo politico il compito di determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica.

Dato atto che la presente deliberazione con comporta oneri a carico del bilancio regionale, avendo natura esclusivamente regolamentare.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G..R n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Visti:

- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, in particolare, gli artt. 16 e 17;
- l'art. 7, comma 3 e l'art. 8, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
- l'art. 5 il CCNL Regioni Autonomie locali del 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004;

La Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

1) di costituire, ai sensi degli artt. 7, comma 3 e 8 comma 2 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva integrativa ed individuarne i componenti come segue:

- il Direttore della Direzione Segretariato generale con funzioni di Presidente;
- i Dirigenti Responsabili delle Strutture della Direzione Segretariato Generale con funzioni in materia di personale e organizzazione;
- il Direttore del ruolo del Consiglio regionale competente in materia di personale e organizzazione;
- i Dirigenti responsabili delle Strutture del Consiglio regionale con funzioni in materia di personale e organizzazione;

2) di stabilire che, in caso di assenza del Direttore della Direzione Segretariato Generale, le funzioni di Presidente della delegazione di che trattasi vengono svolte, nelle materie comuni ad entrambi i ruoli, dal Direttore del ruolo del Consiglio regionale competente in materia di personale e organizzazione;

3) di stabilire, inoltre, che, nel caso in cui le trattative vertano su materie che hanno ricadute sul solo ruolo del personale della Giunta regionale, in assenza del Presidente, le funzioni siano svolte dal dirigente competente in materia di relazioni sindacali;

4) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente d.g.r. n. 21-3452 del 21 febbraio 2012.

5) di dare atto che la presente deliberazione comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)